



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge recante:

Norme sull'attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.

di iniziativa del consigliere

Francesco Afflitto

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le piante officinali sono quelle piante che possono essere impiegate sia nella produzione di sostanze medicinali, sia quelle aromatiche e da profumo. Si tratta di specie vegetali sia spontanee sia coltivate impiegate per numerosi scopi: medicinale, fitoterapico, erboristico, liquoristico, aromatizzante, igienizzante, cosmetico.

Le loro proprietà sono note sin dall'antichità, in quanto il mondo vegetale ha rappresentato per moltissimo tempo fonte di sostentamento e di cura per l'uomo.

Negli ultimi anni si assiste a un rinnovato interesse per l'impiego di prodotti di origine naturale per le varie preparazioni fitoterapiche, alimentari, cosmetiche e recenti indagini confermano una continua crescita del settore dei prodotti che contengono estratti vegetali.

I fattori che spiegano tale incremento sono riconducibili al desiderio da parte del consumatore di utilizzare prodotti di origine naturale per la cura ed il benessere del proprio corpo.

L'Italia, in generale, possiede, nel panorama europeo, un patrimonio di biodiversità tra i più significativi: la varietà di ambienti presenti, la posizione centro-mediterranea e la vicinanza con il continente africano, la presenza di grandi e piccole isole, la storia geografica, geologica, biogeografia e dell'uso del territorio hanno fatto sì che in Italia si verificassero le condizioni necessarie ad ospitare numeri consistenti di specie animali e vegetali.

In particolare, la Calabria, in virtù della particolare conformazione geomorfologica e dei peculiari fattori climatici, gode di una biodiversità di piante officinali tra le più varie; la natura incontaminata ha permesso di conoscere e di beneficiare delle proprietà delle piante che crescono spontaneamente in questo territorio e la conoscenza delle risorse del territorio consente di puntare anche sulla coltivazione delle piante officinali, aprendo il campo a concrete opportunità economiche legate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio botanico, ambientale e paesaggistico.

È peraltro evidente che la materia suscita interesse anche a livello nazionale, da momento che il legislatore statale è di recente intervenuto per disciplinare la materia, mediante l'emanazione del d.lgs. 75/2018 e del successivo d.m. 21.1.2022, che, nel dettare le norme di cornice, riservano espressamente alle regioni l'emanazione delle norme di dettaglio relative alla disciplina dell'attività di prelievo (art. 3 d.lgs.75/2018), di definizione e organizzazione dei corsi di formazione utili ad ottenere l'autorizzazione alla raccolta (art. 3 d.m), di individuazione delle specie sottoposte a tutela (art. 5 d.m.).

Appare opportuno quindi regolamentare un ambito che può contribuire sia alla crescita economica e produttiva di importanti realtà territoriale, sia a un uso corretto del territorio.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Norme sull'attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articol o	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che indica l'oggetto della proposta	//	//	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che disciplina il regime delle autorizzazioni per la raccolta delle piante	//	//	0
Art. 3	La norma produce i costi necessari per la realizzazione dei corsi di formazione ivi previsti	//	p	17.500
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale che disciplina le modalità di raccolta	//	//	0
Art. 5	Norma a carattere ordinamentale che indica i casi in cui la raccolta è vietata	//	//	0
Art. 6	Norma a carattere ordinamentale che indica gli strumenti utilizzabili per incentivare la	//	//	0

	coltivazione delle piante officinali			
Art. 7	Norma a carattere ordinamentale che non produce costi, in quanto la realizzazione della banca dati ivi prevista è effettuata con risorse finanziarie e strumentali già esistenti	//	//	0
Art. 8	Norma a carattere ordinamentale che indica il contenuto del piano regionale	//	//	0
Art. 9	Norma a carattere ordinamentale che rinvia, per l'esecuzione, al regolamento di Giunta	//	//	0
Art. 10	Norma finanziaria che quantifica gli oneri	//	//	17.500

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La proposta determina oneri, derivanti dalla realizzazione dei corsi di formazione previsti all'articolo 3. Per effettuare la quantificazione, si è stimato un costo orario di 250 comprensivo del compenso dei docenti e dei costi di segreteria (organizzazione, gestione iscrizioni, tutor, eventuale rilascio di attestato finale), per il numero di ore minimo (70 ore) previsto dall'articolo 6, comma 5 del d.m. 21 gennaio 2022 e ipotizzando la realizzazione di un corso di formazione per anno.

La realizzazione della banca dati non produce costi, in quanto trattasi di attività rientrante tra le funzioni proprie dell'ARSAC da svolgere, quindi, con risorse umane, strumentali e economiche già disponibili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma capitolo	/	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Missione 15 programma 02	- //		17.500	17.500	35.000
Totale	//		17.500	17.500	35.000

Norme sull'attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali

Art. 1

(Oggetto)

1. Nel rispetto della normativa comunitarie e statale vigente, la presente legge disciplina:
 - a) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n.154), le attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, loro parti e relativi derivati, coltivate o che crescono spontaneamente sul territorio regionale;
 - b) ai sensi dell'articolo 6 del decreto del 21 gennaio 2022 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalità per la realizzazione dei corsi di formazione e l'individuazione dei titoli di studio, utili al rilascio dell'autorizzazione alla raccolta delle specie officinali spontanee.
2. La presente legge non si applica alle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione di piante officinali, delle loro parti e dei relativi derivati utilizzati per il solo uso domestico privato.

Art. 2

(Autorizzazione alla raccolta)

1. L'attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali è libera sul territorio regionale e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, del d.lgs. 75/2018, è considerata attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
2. L'attività di raccolta di piante officinali spontanee è consentita previa autorizzazione rilasciata dal dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, a seguito del superamento di esame abilitativo, successivo alla frequentazione degli appositi corsi di formazione di cui all'articolo 3.

Art. 3

(Corsi di formazione)

1. Il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, avvalendosi della collaborazione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese (ARSAC), organizza annualmente i corsi di formazione necessari per ottenere l'autorizzazione alla raccolta delle piante officinali spontanee e il rinnovo della stessa.
2. I corsi di formazione, previa intesa con gli enti di appartenenza, sono tenuti da professori universitari delle Università calabresi con competenza nelle specifiche materie oggetto di insegnamento e da appartenenti agli ordini professionali agricoli.

Art. 4

(Modalità di raccolta)

1. L'attività di prelievo e raccolta delle piante officinali spontanee avviene nel rispetto della presente legge e di ogni altra normativa nazionale e comunitaria vigente.
2. Le operazioni di raccolta avvengono preservando gli equilibri idrogeologici e idraulico-agrari dei terreni, per prevenire ogni potenziale causa di dissesto.
3. La raccolta è consentita solo quando sono manifestate le caratteristiche morfologiche che consentono di determinare la specie di appartenenza.
4. L'attività di raccolta delle piante officinali avviene nel rispetto dell'integrità delle stesse e della biodiversità ed è vietato:
 - a) usare forbici pneumatiche, attrezzature meccanizzate o altri mezzi che possono compromettere la fitocenosi naturale e le radici della pianta;
 - b) raccogliere e estirpare piante complete di radici e porzioni di terreno secondo modalità che ne possono compromettere la ricrescita e la riproduzione.

Art. 5

(Divieti di raccolta)

1. La raccolta delle piante officinali spontanee è vietata:
 - a) nelle riserve naturali;
 - b) nei giardini e parchi privati;
 - c) nelle aree urbane per una fascia di 20 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica;
 - d) nelle aree circostanti le discariche;
 - e) nelle zone industriali.

Art. 6

(Coltivazione delle piante officinali)

1. Per evitare fenomeni di degrado ambientale la Regione Calabria favorisce la coltivazione delle specie officinali e l'attività vivaistica per il recupero e la moltiplicazione di specie officinali di origine autoctona, anche prevedendo, per le imprese agricole che si dedicano a tali attività, nei bandi per la concessione di contributi in agricoltura, almeno uno dei seguenti sistemi di premialità:
 - a) preferenza in graduatoria;
 - b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
 - c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Art. 7

(Banca dati delle piante officinali)

1. L'ARSAC, con risorse disponibili a legislazione vigente, crea e aggiorna, a cedenza annuale, una banca dati sulle piante officinali presenti sul territorio regionale e la loro modalità di impiego.
2. La banca dati è pubblicata sul sito dell'ARSAC ed è liberamente consultabile.

Art. 8

(Piano regionale della filiera delle piante officinali)

1. La Giunta regionale adotta il Piano regionale della filiera delle piante officinali, previo parere della commissione consiliare competente espresso entro 45 giorni dalla ricezione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha validità triennale e contiene le linee di indirizzo per valorizzare la filiera di produzione di qualità delle piante officinali e contiene:
 - a) l'analisi di domanda e offerta di piante officinali sui mercati nazionali e internazionali;
 - b) i dati sulla diffusione delle piante officinali sul territorio regionale e sui relativi costi medi di produzione e vendita;
 - c) i dati sulle imprese regionali operanti nel settore;
 - d) l'individuazione degli obiettivi per il potenziamento e la valorizzazione delle piante officinali e le relative azioni di intervento.

Art. 9

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, definisce:
 - a) ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 del d.m. 21 gennaio 2022, la disciplina dei corsi di formazione e individua i titoli di studio che esonerano dalla frequentazione dei corsi, fermo restando il superamento dell'esame di cui all'articolo 2, comma 2;
 - b) ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 5 del d.m. 21 gennaio 2022, l'elenco delle specie officinali spontanee oggetto di tutela e non oggetto di tutela presenti sul territorio regionale.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge e quantificati stimati in euro 17.500, a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle iscritte nella missione 15, programma 02.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità del bilancio, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

Il Consigliere regionale

Dr. Francesco Afflitto